

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANGIAPANE, ANGELINI GIORDANO, GARAVINI, CANNELONGA,
CHELLA, CIAFARDINI, CIOCCI LORENZO, FAGNI, MENZIETTI,
PETROCELLI, RIDI, RONZANI**

Presentata il 28 febbraio 1990

**Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39,
in materia di alloggi destinati al personale postelegrafonico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, il problema della casa ai lavoratori è tra i principali del Paese e tocca le categorie a reddito minore. A tale fine, con le leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni era stato autorizzato a realizzare alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.

L'articolo 9 della legge n. 39 del 1982 delega il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad emanare, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione dell'articolo stesso. Con tale regolamento, emanato con decreto ministeriale 19 luglio 1984 e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* straordinario

n. 8 del 25 agosto 1984, all'articolo 2 viene fatta la seguente classificazione degli alloggi:

1) ASC, ovvero alloggi di servizio per i custodi;

2) ASI, ovvero alloggi ubicati all'interno di stabilimenti delle poste e delle telecomunicazioni e concessi per l'incarico svolto (direttori stazioni radio poste e telecomunicazioni);

3) ASU, ovvero alloggi concessi per la funzione svolta presso le direzioni provinciali e compartimentali;

4) ASLS, ovvero alloggi destinati alla generalità dei dipendenti.

I primi tre tipi di alloggi vengono concessi al personale in rapporto esclusivo all'incarico svolto (direttori provinciali, direttori uffici locali, eccetera).

Il quarto tipo di alloggio viene concesso alla generalità dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base ad alcune condizioni che sono: anzianità minima di servizio di due anni; non titolarità di diritto di proprietà di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; non titolarità di assegnazione di alloggio in concessione adeguato alle esigenze del nucleo familiare; reddito del nucleo familiare.

In pratica si tratta delle stesse caratteristiche richieste per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di alloggi degli istituti autonomi case popolari.

In termini esplicativi, un direttore provinciale, con un reddito lordo annuale di quaranta milioni di lire ed un nucleo familiare di tre unità, ha comunque diritto alla casa di servizio, mentre non sarà mai vincitore di un concorso per l'assegnazione di un alloggio un qualsiasi dipendente con nucleo familiare e reddito dello stesso tipo, a meno che non ci si trovi in presenza di scarsissima richiesta di partecipazione al bando stesso.

L'assegnazione degli alloggi tipo ASLS riveste, nella generalità dei casi, una fun-

zione sociale di aiuto ai percettori di redditi medio-bassi. A conferma di ciò si deve osservare che, per le aree fabbricabili, si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167; disposizioni volte a favorire l'acquisizione di aree destinate all'edilizia economica e popolare.

Accade invece, anche per gli alloggi di tipo ASLS, che la legge preveda la recessione degli alloggi da parte degli assegnatari allorché cessi il rapporto di lavoro con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per collocazione a riposo, per decesso o altra causa non dipendente dalla volontà degli assegnatari stessi.

Si aggiunga che, nel contesto della riorganizzazione del sistema delle telecomunicazioni pubbliche, può avvenire che dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni siano trasferiti ad altre Amministrazioni; e, presumibilmente, anche questo costituirebbe un motivo di recessione dell'alloggio.

Tale stato di cose crea condizioni di ingiustizia e di disagio che devono essere rimosse. A tale fine viene presentata la seguente proposta di legge di modifica dell'articolo 9 della legge n. 39 del 10 febbraio 1982.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applicano agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che siano stati assegnati ai dipendenti mediante bando di concorso, nei casi di:

- a) decesso dell'assegnatario;
- b) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di età;
- c) cessazione del rapporto d'impiego per malattia;
- d) cessazione del rapporto d'impiego per malattia dovuta a causa di servizio;
- e) corresponsione della pensione diretta all'assegnatario per reversibilità a componenti del nucleo familiare;
- f) trasferimento di attività attualmente gestite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre gestioni.